

Penale Ord. Sez. 4 Num. 27539 Anno 2018

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: DOVERE SALVATORE

Data Udiienza: 23/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MILANESI LUCIANO nato a ANNICCO il 27/07/1951

avverso l'ordinanza del 07/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

lette/sentite le conclusioni del PG, *che ne parla con, che ha detto*

del ricorsi e l'emanazione dell'ordine;

A large, thin, vertical handwritten line on the left side of the page, and a smaller, stylized handwritten signature or mark to its right.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova il 19.2.2016, divenuta irrevocabile il 18.1.2017, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Milanese Luciano perché il reato a lui ascritto era estinto per prescrizione ed erano state confermate le statuizioni civili pronunciate dal primo giudice, di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede, con obbligo di pagamento di una provvisoria di 110.000,00 euro.

La Corte di Appello ha ritenuto che la prova nuova indicata dall'istante non possa essere considerata nuova, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. e che essa ha il carattere della decisività, secondo la previsione dell'art. 631 cod. proc. pen.

2. Milanese Luciano ha proposto ricorso avverso la menzionata ordinanza lamentando la violazione dell'art. 630, co. 1 lett c) cod. proc. pen.; assume il ricorrente che la corte distrettuale ha fatto applicazione di un orientamento giurisprudenziale relativo al concetto di 'prova nuova' ormai superato; l'attuale diritto vivente riconosce natura di prova nuova anche a quella che, esistente al tempo del giudizio, non era stata portata alla cognizione del giudicante. Tali erano le prove proposte dal Milanese con l'istanza di revisione che la Corte di Appello ha ritenuto non esser nuove.

Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. per aver la Corte di Appello operato sin da subito una valutazione in concreto piuttosto che una valutazione in astratto degli elementi addotti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ad avviso del Collegio sussiste un contrasto interpretativo in ordine alla ammissibilità della richiesta di revisione di sentenza che rechi al contempo la statuizione della estinzione del reato per prescrizione e la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile.

La soluzione del contrasto appare pregiudiziale all'esame nel merito del ricorso del Milanese, giacché l'inammissibilità originaria dell'istanza, impedendo il corretto instaurarsi del rapporto processuale, si riverbera sulla ammissibilità dello stesso ricorso per cassazione; nel caso di specie, l'eventuale mancanza di un presupposto primario dell'atto introduttivo del procedimento, quale la sua ammissibilità, farebbe venir meno la possibilità stessa di una pronuncia che assuma significato ed effetto giuridico (Sez. 2, n. 5320 del 05/12/1994 - dep. 10/03/1995, Marzo, Rv. 200981; Sez. 5, n. 35370 del 20/06/2013 - dep. 22/08/2013, Cordì, Rv. 255764, che sulla scorta del principio appena

rammentato ha ritenuto che l'originaria non remissibilità delle spese oggetto dell'istanza di remissione del debito di giustizia può essere rilevata anche - persino - nel giudizio di rinvio).

3.1. Va posto in evidenza che la sentenza oggetto della richiesta di revisione recava la declaratoria di non doversi procedere nei confronti del Milanese (e di altri imputati) perché il reato ascrittogli era estinto per prescrizione e la conferma delle statuizioni civili, con rimessione dinanzi al giudice civile per la quantificazione del risarcimento dei danni e la previsione di una provvisoria immediatamente esecutiva.

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte appare allo stato esprimere orientamenti contrastanti circa la ammissibilità della revisione in casi come quello che occupa. Un primo, cospicuo orientamento contrario, ritiene che non sia suscettibile di revisione la sentenza di estinzione del reato per prescrizione dalla quale consegua la sola conferma delle statuizioni civili, e ciò in quanto la revisione può riguardare solo una sentenza di condanna. Si puntualizza che siffatti tipo di pronuncia va definito tenendo presente anche dell'art. 6 CEDU, sicché deve intendersi ogni provvedimento con il quale il giudice, al di là del "nomen iuris", nella sostanza, infligga una sanzione che abbia comunque natura punitiva e deterrente, e non meramente riparatoria o preventiva. Ma, si conclude, la condanna al risarcimento del danno ha solo natura riparatoria (Sez. 2, n. 53678 del 25/10/2017 - dep. 28/11/2017, Ricupati e altro, Rv. 271367; Sez. 2, n. 2656 del 09/11/2016 - dep. 19/01/2017, Calabro', Rv. 269528; Sez. 5, n. 2393 del 02/12/2010 - dep. 25/01/2011, Pavesi, Rv. 249781).

Alla base dell'interpretazione vi è, secondo i suoi sostenitori, il "*chiaro dettato normativo, secondo il quale presupposto indefettibile per esperire il rimedio straordinario della revisione di cui all'articolo 629 c.p.p. sia l'esistenza di una sentenza o di un decreto penale di condanna ovvero di una sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., quest'ultima ipotesi introdotta dalla novella di cui alla legge 12 giugno 2003 n. 134 come conseguenza della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che aveva escluso il patteggiamento dal novero delle sentenze di condanna assoggettabili a revisione (v. Cass. Sez. Un. 25 marzo 1998 n. 6)*". A tale notazione si aggiunge che, essendo la revisione un mezzo (sia pur straordinario) di impugnazione, anche per essa opera il principio di tassatività di cui all'art. 568, co. 1 cod. proc. pen. Si ritiene, poi, che dalla sentenza della Corte Costituzionale 16 aprile 2008 n. 129 - intervenuta sul sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede come titolo per ottenere la revisione la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti



dell'uomo -, laddove indica quale ratio dell'istituto della revisione la inconciliabilità di ricostruzioni alternative di un determinato accadimento della vita all'esito di due giudizi penali definiti con sentenze irrevocabili (e non la "difforme valutazione di una determinata vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione penale"), venga la conferma dello stretto ancoraggio della revisione alle sole sentenze di condanna e quindi l'esclusione del ricorso a tale mezzo straordinario quando la conferma delle statuizioni civili si associ a dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione (cfr. Sez. 5, n. 2393 del 02/12/2010 - dep. 25/01/2011, Pavesi, Rv. 249781).

A tale indirizzo si contrappone la pronuncia emessa dalla Sez. 5, n. 46707 del 03/10/2016 - dep. 08/11/2016, Panizzi, Rv. 269939, per la quale è ammissibile l'istanza di revisione della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione confermando le statuizioni civili della decisione impugnata.

Con piena consapevolezza delle argomentazioni richiamate a sostegno dell'avversa tesi, in tale pronuncia si espongono i rilievi critici che si ritengono caratterizzino quelle ragioni.

Ribadendo il principio di tassatività delle impugnazioni e la sua valenza anche per la revisione, si assume che *"l'impossibilità di accedere al rimedio straordinario in questa ipotesi è stata tralaticamente affermata come necessaria conseguenza del difetto di legittimazione dell'interessato ad ottenere la rivisitazione agli effetti penali della sentenza di proscioglimento e sulla base dell'implicito assunto che l'art. 629 c.p.p., nell'individuare i provvedimenti soggetti a revisione, si riferisca esclusivamente a quelli che abbiano affermato in maniera definitiva la responsabilità dell'imputato agli stessi effetti"*, ma che l'art. 629 cod. proc. pen. indica tra i provvedimenti soggetti a revisione "le sentenze di condanna", senza precisare ulteriormente l'oggetto delle stesse e, simmetricamente, il successivo art. 632, nell'individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione, evochi in maniera altrettanto generica la figura del "condannato"; si osserva che la soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile viene veicolata da una pronuncia di condanna che presuppone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato per il fatto di reato, come espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 c.p.p. e che, dunque, lo stesso imputato è "condannato" alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Pertanto, l'assoggettabilità a revisione secondo le regole del rito penale della condanna per la responsabilità civile pronunciata nel processo penale già discende dalla stessa lettera della legge processuale.

Si rileva, poi, che le Sezioni Unite, nel ritenere ammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. del prosciolto condannato agli effetti civili, pur in presenza di una disposizione che menziona genericamente il

'condannato', ha implicitamente preso le distanze da quell'orientamento che fondava la tesi dell'inammissibilità del ricorso proprio sull'analogia con la revisione.

Ulteriore argomento a favore della tesi propugnata viene individuata nella possibilità che la pronuncia di condanna agli effetti civili venga emessa per la prima volta in sede di appello, giacchè *"in tal caso il rimedio verrebbe esperito non già contro una sentenza (anche) di proscioglimento, bensì esclusivamente di condanna, a meno di non voler considerare quella pronunciata dal giudice dell'appello ai soli effetti civili come un ibrido tertium genus, del quale, come detto, non vi è prima di tutto traccia nel lessico codicistico"*.

4. Ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. va rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: *"Se sia ammissibile l'istanza di revisione proposta dall'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione e declaratoria di conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, al fine di veder eliminate le statuizioni civili"*.

P.Q.M.

Rimette la questione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/5/2018.